

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3544

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **THALER AUSSERHOFER**

Modifiche all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di preferenze, a parità di titoli, nell'impiego civile

Presentata il 23 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, sugli impiegati civili dello Stato, riporta all'articolo 5, numero 19) del quarto comma e lettera a) del quinto comma, l'elenco di quelle condizioni che nell'impiego civile determinano le preferenze a parità dei titoli posseduti.

Con la presente proposta di legge si intende modificare proprio una di quelle condizioni ovvero lo *status* di coniugato con particolare riguardo al numero dei figli. Infatti la prole, per un impiegato civile regolarmente coniugato, comporta nelle graduatorie interne e nei concorsi un trattamento preferenziale.

La norma appare indubbiamente valida nel merito ma si ritiene debba essere necessariamente adeguata ai tempi, alla luce cioè delle sostanziali modifiche che si sono verificate nella nostra società dal 1957 ad oggi. Ormai si è delineato un nuovo modello di famiglia, non più fondato esclusivamente sul vincolo formale del matrimonio, ma piuttosto sul consenso e la solidarietà, liberamente posti in essere con la volontà di attuare una piena comunione di vita materiale e spirituale.

Attualmente dottrina e giurisprudenza sono divise in merito alla equiparazione delle famiglie di fatto alla famiglia legittima.

Indubbiamente l'articolo 29 della Costituzione è espressione del *favor matrimoni*, ovvero di una correlazione assoluta tra famiglia e matrimonio, ma non si deve dimenticare che l'articolo 2 della Costituzione, garantendo i diritti dell'individuo *uti singulus* e nelle formazioni sociali in cui opera, risulta essere una fonte certa della rilevanza della convivenza.

La crescente diffusione delle convivenze *more uxorio*, delle cosiddette famiglie di fatto, rende pertanto anacronistico e inaccettabile continuare a disciplinare questo importante aspetto dell'impiego civile senza tenere in considerazione le importanti modifiche verificatesi nella nostra società, peraltro parzialmente sanzionate da alcuni recenti interventi legislativi come la riforma del diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975) e la legge sulla

tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 194 del 1978).

Si ritiene, infatti, che il numero dei figli debba garantire precedenza e preferenze nell'impiego civile, non solo a coloro che sono uniti nel vincolo del matrimonio ma anche a coloro che hanno posto in essere una famiglia di fatto ed a quelle donne che, da sole, vivono la maternità. Indipendentemente dallo stato civile di un individuo la prole deve rappresentare comunque, nell'impiego civile, una condizione di preferenza.

Vista la rilevanza sociale di questo intervento legislativo, che mira a porre fine alle discriminazioni finora perpetuate nel pubblico impiego, si sollecita una immediata approvazione del testo in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, il numero 19) è sostituito dal seguente:

« 19) i soggetti con figli, indipendentemente dallo stato di coniugato ed in rapporto al numero di figli. »;

b) al quinto comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) dal numero dei figli, indipendentemente dallo stato di coniugato; ».

